

**Regolamento per l'accesso alle prestazioni economiche erogate dal Comune di Venezia per il pagamento alle persone anziane non autosufficienti della quota assistenziale in strutture semi residenziali.**

**Art. 1 - Tipologia delle prestazioni**

1. Il Comune di Venezia eroga alla persona anziana non autosufficiente, che ne ha titolo, prestazioni economiche, ad integrazione delle risorse personali, per il pagamento della quota assistenziale in strutture semi residenziali Centro Diurno (DGR 84/2007) in possesso dei requisiti e degli standard logistici, tecnologici, organizzativi previsti della normativa vigente, nell'ambito del numero di posti autorizzati per ogni Centro Diurno e per i Centri ricompresi tra le Unità di offerta previste nel vigente Piano di Zona.

**Art. 2 - Ambito di applicazione**

1. Sono destinatari degli interventi le persone anziane (oltre i 65 anni) residenti nel territorio del Comune di Venezia affette da patologie croniche e/o degenerative che comportano forme di dipendenza assistenziale.

**Art. 3 - Requisiti di accesso**

1. Costituiscono requisiti di accesso alle prestazioni economiche di cui alla presente deliberazione:
- residenza anagrafica nel Comune di Venezia;
  - autorizzazione all'accesso ai servizi semiresidenziali da parte della competente UVMD e inserimento nella relativa graduatoria;
  - certificazione ISEE riferita alla sola persona richiedente il beneficio, che deve essere non superiore a € 14.992,07 per il 2008, così come determinato dalla Regione Veneto con DGR 287/08 quale requisito di accesso all'assegno di cura che viene aggiornato di anno in anno dalla Regione stessa.

**Art. 4 - Domanda di prestazione economica**

1. La domanda di contributo viene rivolta al Comune di Venezia - Servizio Anziani Disabili e Salute Mentale da parte del beneficiario o persona di riferimento.

2. Per quanto concerne le procedure d'accesso al contributo si rinvia allo specifico allegato relativo al procedimento.

**Art. 5 - Determinazione della prestazione economica.**

1. Il contributo viene calcolato, sulla base della retta di riferimento di cui all'articolo 6 del presente Regolamento, proporzionalmente al valore ISEE. La tabella di seguito riportata individua gli scaglioni di reddito ISEE e la percentuale della quota giornaliera a carico dell'utente:

		Valore ISEE	% a carico Comune	% a carico utente
1	fino a	6.000,00	100,00	0,00
2	fino a	8.107,64	79,70	20,30
3	fino a	9.089,99	66,16	33,84
4	fino a	10.073,99	57,36	42,64
5	fino a	11.057,99	48,56	51,44
6	fino a	12.043,99	59,76	60,24
7	fino a	13.025,99	31,96	69,04
8	fino a	14.009,99	22,17	77,83
9	fino a	14.992,07	13,37	86,63
10		oltre	0,00	100,00

2. Il contributo viene erogato dal Comune di Venezia direttamente all'Ente gestore, ad integrazione della quota a carico dell'utente, per i giorni di presenza autorizzati e rendicontati dal Centro Diurno.

## **Art. 6 - Competenze della Giunta Comunale**

1. La Giunta Comunale:

- a) individua di anno in anno il valore della retta di riferimento sulla quale va calcolata la contribuzione.
- b) Aggiorna annualmente la tabella di cui all'art. 5 con riferimento al valore determinato dalla Regione Veneto quale requisito di accesso all'assegno di cura.

---

**Allegato****Disciplinare del procedimento l'accesso alle prestazioni economiche erogate dal Comune di Venezia per il pagamento alle persone anziane non autosufficienti della quota assistenziale in strutture semi residenziali.****Art. 1 - Tipologia delle prestazioni**

1. Il Comune di Venezia eroga alla persona anziana non autosufficiente, che ne ha titolo, prestazioni economiche, ad integrazione delle risorse personali, per il pagamento della quota assistenziale in strutture semi residenziali Centro Diurno (DGR 84/2007) in possesso dei requisiti e degli standard logistici, tecnologici, organizzativi previsti della normativa vigente, nell'ambito del numero di posti autorizzati per ogni Centro Diurno e per i Centri ricompresi tra le Unità di offerta previste nel vigente Piano di Zona.

**Art. 2 - Ambito di applicazione**

1. Sono destinatari degli interventi le persone anziane (oltre i 65 anni) residenti nel territorio del Comune di Venezia affette da patologie croniche e/o degenerative che comportano forme di dipendenza assistenziale.

**Art. 3 - Requisiti di accesso alle prestazioni economiche**

1. Costituiscono requisiti di accesso alle prestazioni economiche di cui alla presente deliberazione:
  - a) residenza anagrafica nel Comune di Venezia;
  - b) autorizzazione all'accesso ai servizi semiresidenziali da parte della UVMD e inserimento nella relativa graduatoria;
  - c) certificazione ISEE, riferita alla persona assistita e dell'eventuale coniuge, che deve essere non superiore a € 14.992,07 per il 2008, così come determinato dalla Regione Veneto con DGR 287/08 quale requisito di accesso all'assegno di cura che viene aggiornato di anno in anno dalla Regione stessa.

**Art. 4 - Domanda di prestazione economica**

1. La domanda di contributo è rivolta al Comune di Venezia - Servizio Anziani Disabili e Salute Mentale da parte del beneficiario o persona di riferimento.
2. La domanda può essere presentata:
  - a) presso l'Ufficio protocollo del Comune di Venezia
  - b) presso gli Sportelli Unici Integrati, qualora sia attivo il collegamento con il Protocollo Generale
  - c) a mezzo posta indirizzata a Servizio Anziani Disabili Salute Mentale - Ufficio Ricoveri Via San Pio X, 4 - 30170 Mestre Venezia

**Art. 5 - Competenze dell'Ufficio**

1. Il competente Ufficio del Servizio Anziani Disabili Salute Mentale provvede a dare risposta scritta sull'esito dell'istruttoria entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione necessaria.
2. L'Ufficio stesso procede, ove necessario, alla richiesta scritta di integrazione della documentazione.
3. Qualora l'integrazione richiesta non venga prodotta entro 15 giorni, la domanda è improduttiva di effetti e viene archiviata.
4. Nel caso di richiesta di integrazione, la data effettiva di decorrenza è quella relativa al perfezionamento della domanda, ovvero dalla data di recapito di quanto richiesto.

**Art. 6 - Documentazione allegata alla domanda di prestazione economica**

1. Al modulo di domanda di prestazione economica vanno allegati i seguenti documenti:
  - a) copia della certificazione ISEE
  - b) copia del verbale allegato alla scheda SVAMA relativamente all'autorizzazione di inserimento in Centro Diurno

### **Art. 7 - Determinazione ed entità della prestazione economica**

1. Il contributo viene calcolato, sulla base della retta di riferimento di cui all'articolo 6 del Regolamento, proporzionalmente al valore ISEE. La tabella di seguito riportata individua gli scaglioni di reddito ISEE e la percentuale della quota giornaliera a carico dell'utente:

		Valore ISEE	% a carico Comune	% a carico utente
1	fino a	6.000,00	100,00	0,00
2	fino a	8.107,64	79,70	20,30
3	fino a	9.089,99	66,16	33,84
4	fino a	10.073,99	57,36	42,64
5	fino a	11.057,99	48,56	51,44
6	fino a	12.043,99	59,76	60,24
7	fino a	13.025,99	31,96	69,04
8	fino a	14.009,99	22,17	77,83
9	fino a	14.992,07	13,37	86,63
10		oltre	0,00	100,00

2. Il contributo viene erogato dal Comune di Venezia direttamente all'Ente gestore, ad integrazione della quota a carico dell'utente, per i giorni di presenza autorizzati e rendicontati dal Centro Diurno.

3. Per i giorni di assenza per malattia o di ricovero ospedaliero certificati, il Comune di Venezia corrisponde all'Ente gestore l'intera quota giornaliera di al presente articolo detratto il costo del vitto. Per contro, per questi stessi giorni l'Ente gestore nulla richiede agli utenti

### **Art. 8 - Revisione della prestazione economica**

1. Il beneficiario e la persona di riferimento sono tenuti a rinnovare di anno in anno la certificazione ISEE necessaria per il calcolo del contributo.

2. La prestazione economica è soggetta a revisione annuale d'ufficio.

### **Art. 9 - Deroghe**

1. La Direzione Politiche Sociali Partecipative e dell'Accoglienza, sulla base di proposta motivata del Responsabile del procedimento, sulla scorta delle motivazioni addotte dal diretto interessato o dal Servizio, può disporre la deroga alle disposizioni di cui sopra, allorché ciò venga ritenuto indispensabile per garantire alla persona richiedente l'effettiva disponibilità del diritto all'assistenza.

### **Art. 10 - Controlli**

1. Il Servizio competente è tenuto ad assicurare adeguate forme di controllo in ordine al possesso dei requisiti necessari per l'accesso alle prestazioni di cui trattasi. A tal fine si avvale di procedure interne e di rapporti di collaborazione con altri Enti per la verifica dei requisiti e delle risorse.

2. Il Servizio promuove altresì, ai sensi del Regolamento Comunale sui criteri applicativi del "Indicatore della Situazione Economica Equivalente" (ISEE) di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 106 del 30/7/2007 art. 8, controlli a campione per verificare la veridicità di quanto dichiarato avvalendosi della collaborazione di soggetti esterni quali la Guardia di Finanza.

### **Art. 11 - Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali di cui l'Amministrazione viene in possesso a seguito dei procedimenti relativi alla erogazione delle prestazioni di cui al presente Regolamento deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e con riguardo alle disposizioni regolamentari e organizzative dell'Ente.

2. L'Amministrazione adotta nell'ambito delle proprie competenze, linee-guida e misure organizzative per la corretta gestione delle pratiche contenenti dati personali.